



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il decreto n. 80511 del 04.04.2014;

VISTI gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.02.2014 e in data 13.05.2014 relativi alla società **CEAL S.r.l.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTE le istanze di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presenta dall'azienda **CEAL S.r.l.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

D E C R E T A

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.03.2014, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12.02.2014, in favore di un numero massimo di 15 unità lavorative, della società **CEAL S.r.l.**, dipendenti presso le sedi di:

- **Terni:** n. 5 lavoratori di cui n. 3 lavoratori con contratto *part time* medio del 68.33%;
- **Viterbo:** n. 10 lavoratori.



Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi a rotazione con riduzione media del 60% dell'orario di lavoro.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 48.394,35 (quarantottomilatrecentonovantaquattro/35).

ART. 2

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.04.2014 al 30.06.2014, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.05.2014, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori, della società **CEAL S.r.l.** dipendenti presso le sedi di:

- **Roma:** n. 6 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore con contratto *part time* del 62,50%.
- **Terni:** n. 4 lavoratori di cui n. 3 lavoratori con contratto *part time* medio del 61,66%;



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- **Viterbo:** n. 8 lavoratori.

I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi a rotazione con riduzione media del 60% dell'orario di lavoro.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per n.12 lavoratori per il periodo dal 01.05.2014 al 30.06.2014 e per n. 1 lavoratore occupato presso la sede di Roma per il periodo dal 21.06.2014 al 30.06.2014.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 56.154,68 (cinquantaseimilacentocinquantaquattro/68).

Codice fiscale: 01263090563

Matricola INPS: 9201396183

Pagamento diretto: NO



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 3

L'onere complessivo pari ad euro 104.549,02 (centoquattromilacinquecentoquarantanove/02) è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it

Roma, 24/09/2014

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan